Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 maggio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3868)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1418.**

Modificazioni agli statuti delle Università degli studi di Parma e di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 3 agosto 1970, n. 762, con il quale la scuola veniva denominata scuola di paleografia e filologia musicale (scuola diretta a fini speciali);

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche delle università anzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte con la stessa denominazione per dare continuità alla scuola ed evitare disparità di trattamento agli allievi già iscritti;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La scuola speciale di paleografia e filologia musicale passa dall'Università di Parma alle dipendenze della Università di Pavia.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma è modificato nel senso che vengono soppressi gli articoli 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 e 286 relativi all'ordinamento della suddetta scuola di paleografia e filologia musicale con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è modificato nel senso che sono inseriti nuovi articoli relativi all'ordinamento della scuola speciale di paleografia e filologia musicale come dal testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Dall'Università di Parma all'Università di Pavia assieme alla scuola sono trasferiti anche i posti di ruolo assegnati alla scuola stessa e cioè un posto di profes-

sore di ruolo assegnato alla cattedra di « Teoria e storia della notazione musicale del Rinascimento » e due posti di assistenti di ruolo assegnati rispettivamente uno alla cattedra di « Storia della poesia musicale nel medioevo » e l'altro alla cattedra di « Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento ».

Assieme ai posti vengono trasferiti anche il professore e i due assistenti che occupano i suddetti posti di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 78. — VALENTINI

ALLEGATO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pavia

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è modificato nel senso che dopo l'art. 269 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di paleografia e filologia musicale (scuola diretta a fini speciali) trasferita dall'Università degli studi di Parma.

Scuola di paleografia e filologia musicale
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 270. — La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica, tecnica e professionale a coloro che intendono conoscere e interpretare direttamente le fonti musicali, specializzarsi nella storia della musica, prepararsi all'insegnamento di materie musicali nelle scuole medie e dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi. La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma di paleografia e filologia musicale.

Art. 271. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo dell'Università di Pavia, eletto ogni tre anni dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo.

Il direttore è nominato dal rettore.

Art. 272. — Il consiglio della scuola è composto dei professori di ruolo della scuola stessa e degli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle facoltà della stessa università e di altre università.

Art. 273. — Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi, purché abbiano compiuto il 18° anno di età alla data dell'iscrizione, coloro i quali, già iscritti ad un conservatorio di musica o ad un liceo musicale pareggiato, oppure in qualità di candidati privatisti, abbiano superato, presso un conservatorio o un liceo musicale pareggiato, gli esami complementari di armonia e storia della musica previsti per la loro materia musicale principale. Essi dovranno superare una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale, letteraria o storica, e una prova scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale verterà sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiana. Possono altresì iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola media di secondo grado. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di una composizione musicale a schema morfologico regolare; la prova orale sarà intesa ad accertare la conoscenza della teoria musicale generale. Dovranno inoltre eventualmente sostenere le prove di accertamento letterario, in relazione al loro pregresso *curriculum* scolastico.

L'importo delle tasse, a cui sono tenuti gli allievi, è il seguente:

Tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; tassa di diploma L. 6.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; soprattassa per esami di diploma L. 3.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è di L. 5.000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30% di detta somma per ogni anno successivo.

Contributo suppletivo per gli studenti appartenenti a famiglia con reddito annuo superiore a L. 3.000.000 (a favore dell'opera universitaria: L. 5.400).

Art. 274. — La scuola si riserva di organizzare, senza alcun aggravio finanziario per gli studenti, corsi integrativi di cultura intesi a facilitare la preparazione scientifica degli studenti stessi, con particolare riguardo alla cultura umanistica per i provenienti dai conservatori di musica privi di altro titolo, ed alla cultura musicale per i provenienti da scuole medie di secondo grado sprovvisti di titolo musicale. Prima dell'esame di diploma, gli iscritti dovranno sostenere un esame inteso ad accertare la loro preparazione specifica umanistica o musicale, rispettivamente per i diplomati dai conservatori o dalle scuole medie superiori. Coloro che sono muniti di entrambi i titoli (umanistico e musicale) sono dispensati da qualunque esame di accertamento.

Art. 275. — Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati. Gli incarichi vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti, ad assistenti ed a personale di riconosciuta competenza nella specialità.

Art. 276. — Otterranno la firma di frequenza gli iscritti che avranno presenziato almeno ai due terzi delle lezioni. La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività scolastica, spetta al direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 277. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Per essere ammessi agli esami speciali, gli iscritti dovranno aver ottenute le relative firme di frequenza alle lezioni. Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola. Dovranno inoltre essere pagate tutte le tasse, soprattasse e contributi. La commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, scelta fra le materie di insegnamento della scuola, e sopra una tesi orale da scegliersi obbligatoriamente fra le materie letterarie se la dissertazione scritta verte su argomenti musicali, e fra quelle musicali se la dissertazione verte su argomenti letterari.

I titoli della dissertazione di diploma e della tesi orale dovranno essere depositati presso la segreteria dell'università almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 278. — Data la particolare finalità dei singoli insegnamenti, anche coloro che sono già muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione. A coloro che sono già provvisti di laurea in lettere e materie letterarie, il diploma di cui sopra è equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento post-universitari.

Art. 279. — Il corso della scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono:

1) Storia della teoria musicale classica;
2) Storia della musica medioevale e rinascimentale;
3) Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo, con esercitazioni (biennale);
4) Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento, con esercitazioni (biennale);
5) Paleografia latina con esercitazioni;
6) Storia della poesia per musica nel medioevo (biennale);
7) Euristica e istituzioni medioevali;
8) Storia della miniatura del manoscritto;
9) Storia degli strumenti musicali;
10) Interpretazione delle fonti musicali;

11) Nozioni di bibliologia e storia della tradizione manoscritta;

12) Paleografia musicale bizantina.

Ordine degli studi consigliato dalla scuola:

1° *Anno*:

Storia della teoria musicale classica;
Storia della musica medioevale e rinascimentale;
Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo (I);
Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento, con esercitazioni (I);
Paleografia latina;
Storia della poesia per musica nel medioevo (I);
Euristica e istituzioni medioevali;
Storia degli strumenti musicali.

2° *Anno*:

Storia della miniatura del manoscritto;
Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo (II);
Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento, con esercitazioni (II);
Storia della poesia per musica nel medioevo (II);
Nozioni di bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
Paleografia musicale bizantina;
Interpretazione delle fonti musicali.

I corsi biennali comportano un unico esame alla fine del biennio. Solo i corsi di storia della poesia per musica nel medioevo e teoria e storia della notazione musicale nel medioevo possono essere scissi in due esami annuali. La facoltà di scindère in due prove annuali l'esame di teoria e storia della notazione musicale nel medioevo è limitata agli studenti che sosterranno la prova nelle sessioni di esame relative all'anno in cui sono iscritti.

Art. 280. — Tutti gli studenti, di corso e fuori corso, già iscritti alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Parma, possono iscriversi alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia, con la convalida integrale del piano di studi in precedenza seguito.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **1419.**

Autorizzazione all'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori ad accettare una eredità.

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità lasciata dal prof. Francesco Vito, con testamento olografo in data 15 agosto 1962, pubblicato con verbale del 9 aprile 1968, n. 87543/18800 di repertorio a rogito del dottor Domenico Moretti, notaio in Milano. I beni di proprietà del prof. Vito destinati all'istituto « Giuseppe Toniolo » consistono in un appartamento sito in Milano, via Lanzone n. 2 e in tutti gli averi in contanti, depositi e titoli posseduti dal defunto professore. Da parte sua l'istituto « Giuseppe Toniolo » è tenuto a provvedere alle spese delle esequie e alla celebrazione di trenta messe, nonchè a versare le seguenti somme alle persone a fianco indicate: lire 8 milioni alla signorina Maria Vitò, sorella del testatore, la quale dovrà consegnarne quattro alla sorella Angelina; un milione ciascuno ai due nipoti del defunto professore, Rosa e Federico Vito e due milioni alla signorina Luciana Toeschi.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 77. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **161.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di:

Geologia degli idrocarburi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 76. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1972, n. **162.**

Erezione in ente morale della fondazione « Famiglia Pontieri », con sede in Nocera Terinese.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Famiglia Pontieri », con sede in Nocera Terinese, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. 163.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Martino nel comune di Rufina.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fiesole in data 14 ottobre 1970, integrato con dichiarazione del 30 marzo 1971, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Martino, in località Valle del comune di Greve in Chianti (Firenze), nella limitrofa parrocchia di S. Donato a Citille dello stesso comune; ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, col mutato titolo di S. Maria Regina, nella chiesa omonima, sita in località Scopeti del comune di Rufina (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. 164.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Cuneo.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 51. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. 165.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata di S. Andrea apostolo, nel comune di Ottone.

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bobbio in data 1° aprile 1969, integrato con tre dichiarazioni del 1° maggio e 11 dicembre 1969 e 21 giugno 1971, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria curata di S. Andrea apostolo sotto il titolo di « Cuore Immacolato di Maria di Monte Alfeo », in frazione Barchi del comune di Ottone (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 52. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Cormorano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale della Marina anno 1952 dispensa n. 16, dal quale risulta che l'unità fu iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 6 marzo 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4940 del 23 novembre 1971, del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Cormorano », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 322

(6332)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Gabbiano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale della Marina - anno 1952 dispensa n. 16, dal quale risulta che l'unità fu iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 3 ottobre 1942;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4941 del 23 novembre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Gabbiano » di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 321

(6333)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Lipari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1921 con il quale l'unità è stata iscritta, con il nominativo « Lipari », nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il regio decreto in data 2 giugno 1921, riportato nel Giornale ufficiale della Marina - anno 1921 - dispensa n. 9, con il quale la stessa unità veniva classificata, con la data del 1° luglio 1921, nave sussidiaria di 2ª classe (Rimorchiatore);

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4939 del 23 novembre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Lipari », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 320

(6331)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969 relativo alla nomina del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, ha designato quale proprio rappresentante il direttore di divisione dott. Vincenzo D'Aloja in sostituzione dell'ispettore generale dott. Alfredo Belmonte, che ha chiesto di essere esonerato per motivi di salute;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale d'Abruzzo il dott. Vincenzo D'Aloja del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Alfredo Belmonte, in rappresentanza del Ministero delle finanze medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 2 Corpo for. Stato, foglio n. 248

(6330)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 247 del 26 febbraio 1972 con la quale il veterinario provinciale di Catanzaro chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Catanzaro è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6297)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Nuova dipendenza del vice consolato di 2ª categoria in Lomè (Togo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 30 dicembre 1967 con il quale veniva tra l'altro istituito un vice consolato di 2ª categoria in Lomè alle dipendenze dell'ambasciata in Abidjan;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Lomè (Togo) già dipendente dell'ambasciata in Abidjan, viene posto alle dirette dipendenze dell'ambasciata in Accra.

Il presente decreto ha decorrenza 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: MORO

(6329)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Autorizzazione, presso la dogana del porto di Vibo Valentia, per visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ittici in importazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti di cui sopra;

Vista la corrispondenza, intercorsa durante il periodo febbraio-giugno 1971 con alcuni Ministeri, con la prefettura, la camera di C.I.A.A. e l'ufficio veterinario provinciale di Catanzaro, concernente l'inclusione del porto omonimo nell'elenco dei posti di frontiera allegato al sopra citato decreto interministeriale;

Vista, in particolare, la istanza n. 5609/1330 in data 3 febbraio 1971 con la quale il comune di Pizzo Calabro ha deliberato di intesa con gli enti ed organismi interessati, di chiedere che il porto di Vibo Valentia venga aperto al solo traffico internazionale di prodotti di origine animale;

Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico-commerciale addotte dagli enti ed organismi interessati a sostegno della opportunità che la visita sanitaria venga consentita presso il porto di Vibo Valentia limitatamente però ai prodotti ittici in importazione;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine l'allestimento nell'ambito portuale degli impianti e delle attrezzature di interesse veterinario, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto di Vibo Valentia al tipo di traffico richiesto;

Ritenuto per ora di consentire, per le carenze infrastrutturali esistenti, il solo traffico dei prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati in importazione dall'estero;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione nel detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di Vibo Valentia, la visita sanitaria limitatamente ai prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati in importazione.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione la visita sanitaria di cui al precedente art. 1, è eseguita dal veterinario provinciale di Catanzaro che assume, nella circostanza, la qualifica di veterinario di confine.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1964 con il quale il dott. Emilio Mezzabarba è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti in rappresentanza dei creditori chirografari;

Vista la lettera della Banca nazionale del lavoro in data 1° marzo 1972 con la quale viene indicato come membro del predetto comitato di sorveglianza il dott. Giorgio Andrioli in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giorgio Andrioli viene nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario, e in rappresentanza dei creditori chirografari.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6289)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1964 con il quale il dott. Emilio Mezzabarba è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza dei creditori chirografari;

Vista la lettera della Banca nazionale del lavoro in data 1° marzo 1972 con la quale viene indicato come membro del suddetto comitato di sorveglianza il dott. Giorgio Andrioli in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giorgio Andrioli è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario, ed in rappresentanza dei creditori chirografari.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6288)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 385 del 1° marzo 1972 con la quale il veterinario provinciale di Agrigento chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Agrigento è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6298)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611,

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1964 con il quale il dott. Emilio Mezzabarba è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti in rappresentanza dei creditori chirografari;

Vista la lettera della Banca nazionale del lavoro in data 1° marzo 1972 con la quale viene indicato come membro del predetto comitato di sorveglianza il dott. Giorgio Andrioli in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giorgio Andrioli è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario, ed in rappresentanza dei creditori chirografari.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6287)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1964 con il quale il dott. Emilio Mezzabarba è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti in rappresentanza dei creditori chirografari;

Vista la lettera della Banca nazionale del lavoro in data 1° marzo 1972 con la quale viene indicato come membro del suddetto comitato di sorveglianza il dott. Giorgio Andrioli in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giorgio Andrioli è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Emilio Mezzabarba, dimissionario, ed in rappresentanza dei creditori chirografari.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6286)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 1° settembre 1971, n. 1605, con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale di « Filare » che congiunge la strada provinciale « Gavorranese » in località Filarè, con la strada provinciale « San Giovanni », dell'estesa di km. 2+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 15 febbraio 1972, n. 78, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che la strada comunale in parola può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2+200 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6350)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Autorizzazione, presso la dogana di Piaggio Valmara, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ittici pescati nel Lago Maggiore.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970 relativo ai posti di confine terrestri, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, porti ed aeroporti di cui sopra;

Viste le note, n. 8047 in data 11 marzo 1970 della camera di C.I.A.A. di Novara, n. 1377 in data 30 aprile 1970 dell'ufficio del veterinario provinciale di Novara, n.G.MO-300.12 in data 26 maggio 1970 dell'ufficio veterinario federale di Berna; tendenti ad ottenere che attraverso il valico stradale di Madonna di Ponte (Svizzera) Piaggio Valmara (Italia) venga consentito il traffico dei prodotti ittici pescati nel Lago Maggiore;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto interministeriale dianzi citato, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di confine non contemplati nel decreto stesso;

Visto l'art. 1 della convenzione veterinaria italo-elvetica conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 e ratificata con legge 26 novembre 1957, n. 1285;

Ritenuto opportuno, per i motivi economici esposti nelle note sopracitate, di consentire che presso la dogana di Piaggio Valmara sia eseguita in via continuativa la visita sanitaria di confine limitatamente però ai prodotti ittici pescati nel Lago Maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana di Piaggio Valmara, la visita sanitaria dei prodotti ittici pescati nel Lago Maggiore formanti oggetto di scambio fra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente comma è eseguita da un veterinario comunale o da un veterinario libero professionista appositamente incaricato con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 2.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6293)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di maniglie per porte e minuterie metalliche in genere operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di maniglie per porte e minuterie metalliche in genere operanti in provincia di Vicenza, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di maniglie per porte e minuterie metalliche in genere operanti in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6627)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornace di Sorbolo S.p.a., stabilimento di Sorbolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornace di Sorbolo S.p.a., stabilimento di Sorbolo (Parma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornace di Sorbolo S.p.a., stabilimento di Sorbolo (Parma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6632)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fontus S.r.l., stabilimento di Capranica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fontus S.r.l., stabilimento di Capranica (Viterbo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fontus S.r.l., stabilimento di Capranica (Viterbo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6631)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Brescelstrat S.a.s., Brescello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Brescelstrat S.a.s., Brescello (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristruttura-

zione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Brescelstrat S.a.s., Brescello (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6633)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moresi Gino di Moresi Moreno, Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Moresi Gino di Moresi Moreno, Firenze ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Moresi Gino di Moresi Moreno, Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6634)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1972.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazione del costo della vita;

Vista la nota n. 7428 in data 15 marzo 1972 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di tre punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963; 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971 e 28 febbraio 1972, con i quali si è provveduto allo adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1972, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continua-

tivo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 45,72
Addetti alle pulizie	» 42,90

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L. 39,30
Addetti alle pulizie	» 36,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6285)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 21 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 14 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6346)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1972.

Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli livornese, con sede in Cecina, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda, in data 16 novembre 1971, con la quale l'Associazione produttori ortofrutticoli livornese A.P.O.L., con sede in Cecina, via Pacinotti n. 10, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno con foglio n. 8658 pos. VII R del 2 dicembre 1971;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione produttori ortofrutticoli livornese A.P.O.L., con sede in Cecina, via Pacinotti n. 10, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

L'associazione predetta è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1972

Il Ministro: NATALI

(6443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 14 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1972, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 261, è stato accolto — su conforme parere del Consiglio di Stato — il ricorso straordinario in data 5 febbraio 1971, proposto dal dott. Ettore Fiorillo per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 36731 del 27 giugno 1970 della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli ex internati civili in Germania, e loro familiari superstiti, con la quale veniva respinta la domanda intesa ad ottenere la qualifica di perseguitato politico, a norma e per gli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni.

(6299)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6599)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6606)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.615.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6605)

Autorizzazione al comune di S. Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di S. Stefano Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.605.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6609)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6603)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6604)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6601)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6600)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6607)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6608)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.706.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6602)

Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Tremestieri Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.482.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 dèl decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6610)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6611)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6612)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 26-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Restelli Gian Franco, con sede in Mede (Pavia), via Mazzini n. 24, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 26-PV » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Minio Paluello, nato a Cagliari il 25 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 3 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6356)

Il dott. Guido Ciserani, nato a S. Colombano al Lambro (Milano) l'11 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 13 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6357)

Il dott. Alfredo Iappelli, nato a Napoli il 29 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 30 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6358)

Il dott. Vincenzo Laudisio, nato ad Atripalda (Avellino) il 7 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 9 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6359)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Domenico Marino, nato a Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) il 10 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Messina il 5 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6306)

Il dott. Giuseppina Billi, nata ad Abbadia S. Salvatore (Siena) il 19 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia rilasciato dall'Università di Roma il 19 agosto 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6309)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore generale di Siena

Con decreto provveditoriale n. 11441 della stessa data del presente, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 528 del 1° giugno 1970 con la quale il comune di Siena ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio scolastico da adibirsi a sede della scuola media di Torre Fiorentina, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6368)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Assisi

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, n. 1696, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Assisi. Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6312)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Pancrazio

Con decreto 23 dicembre 1971, n. 426, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Pancrazio (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, 21, p.f. 3744/2 (mq. 53); e 3744/3 (mq. 4800), della superficie complessiva di mq. 4853 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 26 aprile 1971 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(6311)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 4 Finanze, foglio n. 105, viene respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Delli Carri Mario avverso il provvedimento del Ministero delle finanze n. 102350 del 4 dicembre 1967 emesso a conferma del decreto dell'intendente di finanza di Benevento del 20 dicembre 1966, n. 19393, con il quale è stata operata una compensazione legale di debiti.

(6300)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 18 novembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) numero 2342/71, n. 2362/71 e n. 2426/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento (CEE) n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 5 febbraio 1972 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 982, colonna 1ª, leggere numero della tariffa del sorgo « 10.07-C » invece di « 17.07-C »;

pag. 984, colonna 1ª, leggere numero della tariffa del sorgo « 10.07-C » invece di « 17.02-C »;

pag. 985, colonna 1ª, leggere numero della tariffa del sorgo « 10.07-C » invece di « 17.02-C ».

(6373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 219/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	1,322
	altra	5,865
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,451
10.02	Segala	5,126
10.03	Orzo	4,252
10.04	Avena	4,783
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina:	
	industria dell'amido	1,144
	altra	4,204
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	10,479
	Riso semigreggio a grani lunghi	11,293
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	13,810
	Riso lavorato a grani lunghi	19,824
10.06 C	Rotture di riso:	
	industria dell'amido	0,524
	altra	4,724
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,422
11.01 B	Farina di segala	8,222
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano) duro	10.920
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,422

(5061)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 24 febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 205/72, n. 237/72, n. 291/72, n. 377/72 e n. 411/72.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 24-2-1972 al 28-2-1972	Paesi terzi 29-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 24-2-1972 al 28-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 29-2-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	478,10 (1)	478,10 (1)	403,10 (1)	403,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.096,25	5.096,25	4.783,75	4.783,75
11.01-D	12	Farina di avena	5.693,10	5.693,10	5.380,60	5.380,60
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.041,85	5.041,85	4.729,35	4.729,35
	18	II. altra	2.836,25	2.836,25	2.680,00	2.680,00
11.01-F	22	Farina di riso	3.285,60	3.285,60	3.129,35	3.129,35
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	1.741,85	1.741,85	1.585,60	1.585,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.561,85	2.721,25	2.405,60	2.565,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala	6.079,35	6.079,35	5.766,85	5.766,85
	012	III. di orzo	5.096,25	5.096,25	4.783,75	4.783,75
	015	IV. di avena	5.693,10	5.693,10	5.380,60	5.380,60
		V. di granturco:				
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:				
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.599,35	1.599,35	1.286,85	1.286,85
	023	2. altri	5.041,85	5.041,85	4.729,35	4.729,35
	025	b. altri	2.836,25	2.836,25	2.680,00	2.680,00
	028	VI. di riso	3.285,60	3.285,60	3.129,35	3.129,35
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	035	VIII. di miglio	1.741,85	1.741,85	1.585,60	1.585,60
	038	IX. di sorgo	2.561,85	2.721,25	2.405,60	2.565,00
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
	046	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. mondati (decorticati o pilati):				
		1. di orzo	4.408,10	4.408,10	4.251,85	4.251,85
		2. di avena:				
	047	aa. avena spuntata	3.205,60	3.205,60	3.049,35	3.049,35
	049	bb. altra	5.536,85	5.536,85	5.380,60	5.380,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 24-2-1972 al 28-2-1972	Importazioni da: Paesi terzi 29-2-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 24-2-1972 al 28-2-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 29-2-1972
11.02 (segue)	050	3. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	051	4. di miglio	2.643,10	2.643,10	2.486,85	2.486,85
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « Grutten »):				
	054	1. di orzo	4.408,10	4.408,10	4.251,85	4.251,85
	056	2. di avena	5.536,85	5.536,85	5.380,60	5.380,60
	057	3. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	059	4. di miglio	2.643,10	2.643,10	2.486,85	2.486,85
		II. di altri cereali:				
	061	a. di frumento	5.031,25	5.031,25	4.875,00	4.875,00
	063	b. di segala	4.417,50	4.417,50	4.261,25	4.261,25
	064	c. di granturco	4.360,00	4.360,00	4.203,75	4.203,75
	066	d. di sorgo	3.930,00	4.180,00	3.773,75	4.023,75
	069	e. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	6.021,25	6.021,25	5.865,00	5.865,00
	082	II. di segala	5.282,50	5.282,50	5.126,25	5.126,25
	085	III. di orzo	6.956,25	6.956,25	6.643,75	6.643,75
	088	IV. di avena	4.939,35	4.939,35	4.783,10	4.783,10
	092	V. di granturco	4.360,00	4.360,00	4.203,75	4.203,75
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	098	VII. di miglio	2.643,10	2.643,10	2.486,85	2.486,85
	102	VIII. di sorgo	3.930,00	4.180,00	3.773,75	4.023,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:				
	109	I. di frumento	3.895,00	3.895,00	3.738,75	3.738,75
	110	II. di segala	3.424,35	3.424,35	3.268,10	3.268,10
	111	III. di orzo	2.866,85	2.866,85	2.710,60	2.710,60
	113	IV. di avena	3.205,60	3.205,60	3.049,35	3.049,35
	114	V. di granturco	2.836,25	2.836,25	2.680,00	2.680,00
	116	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	117	VII. di miglio	1.741,85	1.741,85	1.585,60	1.585,60
	119	VIII. di sorgo	2.561,85	2.721,25	2.405,60	2.565,00
	120	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. cereali schiacciati:				
	126	1. di orzo	2.866,85	2.866,85	2.710,60	2.710,60
	127	2. di avena	3.205,60	3.205,60	3.049,35	3.049,35
	129	3. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	130	4. di miglio	1.741,85	1.741,85	1.585,60	1.585,60
		b. fiocchi:				
	131	1. di orzo	5.627,50	5.627,50	5.315,00	5.315,00
	133	2. di avena	6.291,25	6.291,25	5.978,75	5.978,75
	134	3. di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	136	4. di miglio	3.110,60	3.110,60	2.798,10	2.798,10
		II. di altri cereali:				
	137	a. di frumento	6.910,60	6.910,60	6.598,10	6.598,10
	139	b. di segala	6.079,35	6.079,35	5.766,85	5.766,85
	140	c. di granturco	5.041,85	5.041,85	4.729,35	4.729,35
	141	d. di sorgo	4.558,10	4.839,35	4.245,60	4.526,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 24-2-1972 al 28-2-1972	Paesi terzi 29-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 24-2-1972 al 28-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 29-2-1972
11.02 (segue)		e. altri:				
	143	1. fiocchi di riso	5.626,85	5.626,85	5.314,35	5.314,35
	146	2. non nominati	312,50	312,50	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):				
	149	I. di frumento	6.910,60	6.910,60	6.598,10	6.598,10
	150	II. di segala	6.079,35	6.079,35	5.766,85	5.766,85
	153	III. di orzo	5.096,25	5.096,25	4.783,75	4.783,75
	156	IV. di avena	5.693,10	5.693,10	5.380,60	5.380,60
	159	V. di granturco	5.041,85	5.041,85	4.729,35	4.729,35
	160	VI. di riso	3.285,60	3.285,60	3.129,35	3.129,35
	161	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	163	VIII. di miglio	1.741,85	1.741,85	1.585,60	1.585,60
	166	IX. di sorgo	2.561,85	2.721,25	2.405,60	2.565,00
	169	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	3.061,85	3.061,85	2.749,35	2.749,35
	175	II. altri	2.283,10	2.283,10	1.970,60	1.970,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:				
	01	A. denaturati	634,35	634,35	365,60	365,60
		B. altri:				
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.213,75	2.213,75	1.038,75	1.038,75
	12	II. non nominati	5.292,50	5.292,50	4.117,50	4.117,50
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.087,50	7.087,50	6.525,00	6.525,00
	04	b. altro	5.437,50	5.437,50	4.875,00	4.875,00
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.293,10	5.293,10	4.730,60	4.730,60
	14	b. non nominato	4.096,85	4.096,85	3.534,35	3.534,35
	21	B. torrefatto	4.681,85	4.681,85	4.119,35	4.119,35
11.08		Amidi e fecole; inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	2.213,75	2.213,75	1.151,25	1.151,25
	04	II. amido di riso	2.091,25	2.091,25	497,50	497,50
	07	III. amido di frumento	2.880,00	2.880,00	1.817,50	1.817,50
	14	IV. fecola di patate	2.213,75	2.213,75	1.151,25	1.151,25
	18	V. altri	2.213,75	2.213,75	575,60	575,60
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:				
	03	A. allo stato secco	12.680,00	12.680,00	3.305,00	3.305,00
	09	B. altro	12.680,00	12.680,00	3.305,00	3.305,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 24-2-1972 al 28-2-1972	Paesi terzi 29-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 24-2-1972 al 28-2-1972	SAMA, PTOM, ... 29-2-1972
17.02 (segue)		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.501,25	6.501,25	1.501,25	1.501,2
	06	b. altri	4.588,75	4.588,75	1.151,25	1.151,2
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.501,25	6.501,25	1.501,25	1.501,2
	09	b. non nominati	4.588,75	4.588,75	1.151,25	1.151,2
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.501,25	6.501,25	1.501,25	1.501,2
	12	II. altri	4.588,75	4.588,75	1.151,25	1.151,2
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	895,00	895,00	895,00	895,0
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.431,85	1.431,85	1.431,85	1.431,8
	07	2. non nominati	2.864,35	2.864,35	2.864,35	2.864,3
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	715,60	715,60	715,60	715,6
	14	b. altri	2.864,35	2.864,35	2.864,35	2.864,3
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:				
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:				
	03	I. superiore a 40 %, in peso	10.805,00	10.805,00	1.430,60	1.430,6

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana d[i] merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(5258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 28 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,80	583,80	584;25	583,80	583,90	583,80	583,75	583,80	583,80	583,80
Dollaro canadese	588,35	588,35	588,85	588,35	588,40	588,35	588,40	588,35	588,35	588,30
Franco svizzero	151,06	151,06	151,25	151,06	151,15	151,06	151,07	151,06	151,06	151,05
Corona danese	83,47	83,47	83,51	83,47	83,50	83,47	83,48	83,47	83,47	83,45
Corona norvegese	88;46	88,46	88,51	88,46	88,40	88,46	88,48	88,46	88,46	88,45
Corona svedese	122,275	122,275	122,30	122,275	122 —	122,27	122,29	122,275	122,27	122,27
Fiorino olandese	181,36	181,36	181,40	181,36	181,70	181,36	181,34	181,36	181,36	181,35
Franco belga	13,224	13,2240	13,2325	13,224	13,23	13,22	13,22	13,224	13,22	13,22
Franco francese	116,03	116,03	115,95	116,03	116 —	116,03	116,03	116,03	116,03	116 —
Lira sterlina	1524,35	1524,35	1525,75	1524,35	1525 —	1524,35	1524,45	1524,35	1524,35	1524,30
Marco germanico	183,61	183,61	183,75	183,61	183,60	183,61	183,62	183,61	183,61	183,60
Scellino austriaco	25,228	25,228	25,2550	25,228	25,125	25,22	25,23	25,228	25,22	25,22
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65	21,63	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,048	9,048	9,05	9,048	9 —	9,04	9,05	9,048	9,04	9 —

Media dei titoli del 28 aprile 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,85
» 5 % (Ricostruzione)	94,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	95,475
» 5 % (Beni esteri)	96 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96 —
» 5,50 % » » 1968-83	96,75
» 5,50 % » » 1969-84	94,90
» 6 % » » 1970-85	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	100,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1972

Valuta		Valuta	
Dollaro USA	583,775	Franco belga	13,222
Dollaro canadese	588,375	Franco francese	116,03
Franco svizzero	151,065	Lira sterlina	1524,40
Corona danese	83,475	Marco germanico	183,615
Corona norvegese	88,47	Scellino austriaco	25,229
Corona svedese	122,282	Escudo portoghese	21,64
Fiorino olandese	181,35	Peseta spagnola	9,049

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 21 maggio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Taranto — Intestazione: Castellana sac. Michele, nato a Martina Franca il 22 aprile 1941 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 24.100.

Roma, addì 5 aprile 1972

(6120)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 19 maggio 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle duecentotredici serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di nove serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1972

(6560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1972			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971			18.647		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.181.258			
	residui	440.193			
	Totale		2.621.451		
Accensione di prestiti	competenza	484.023			
	residui	238			
	Totale		484.261		
Spese correnti	competenza			1.884.353	
	residui			347.403	
	Totale				2.231.756
Spese in conto capitale	competenza			59.816	
	residui			199.177	
	Totale				258.993
Rimborso di prestiti	competenza			2.091	
	residui			3.470	
	Totale				5.561
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		2.327.659		2.081.279	
Conti correnti		7.738.298		8.596.055	
Incassi da regolare		2.233.166		2.141.807	
Altre gestioni		5.026.498		4.186.935	
	Totale		17.325.621		17.006.076
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		12.215		92.517	
Pagamenti da regolare		55.079		199.063	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.000.843		724.523	
Altri crediti		5.088.875		6.072.344	
	Totale		6.157.012		7.088.447
	Totale complessivo		26.606.992		26.590.833
Fondo di cassa al 31 marzo 1972					16.159
	Totale a pareggio		26.606.992		26.606.992

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 marzo 1972 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			16.159	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		80.577		
Pagamenti da regolare		415.838		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		1.077.428		
Altri crediti		2.793.919		
	Totale crediti		4.367.762	
	In complesso			4.383.921
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		6.593.988		
Conti correnti		2.564.562		
Incassi da regolare		286.780		
Altre gestioni		1.239.924		
	Totale debiti			10.685.254
Situazione del Tesoro (passività)				6.301.333

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1972 L. 248.054 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(6806)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **SITUAZIONE AL 31 MARZO 1972** — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.802.470.969.373
Cassa	»		39.177.703.669
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	6.353.264.408	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	6.353.264.408
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	589.173.269.857	
— a scadenza fissa	»	2.184.000.000	591.357.269.857
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.556.639.896
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	2.379.841.071.669	
— conti speciali	»	456.177.404.998	2.836.018.476.667
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.070.329.088.626
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.208.650.027.099
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		268.214.777.423
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.330.167.697.263
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	213.446.760.614	
— altre attività	»	171.030.436.954	384.477.197.568
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		145.415.021.234
Spese dell'esercizio	»		33.795.854.043
			13.059.983.987.127
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		955.350.929.848
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.133.545.887.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3.627.832.335.000	
— altri	»	1.900.330.412.337	7.661.708.635.255
Depositari di titoli e valori	L.		945.778.800
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		21.679.744.943.946

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		6.822.547.103.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		97.538.643.385
Depositi in conto corrente liberi	»		76.114.246.687
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		546.346.876.329
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.021.260.860.574	
— altri	»	108.746.829	4.021.369.607.403
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	47.513.093.155	
— altri	»	3.175.846.693	50.688.939.848
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	408.664.311.843	
— altri	»	47.968.530.866	456.632.842.709
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		47.376.843.113
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		35.787.859.284
Fondi diversi accantonati	»		408.401.147.195
Partite varie passive	»		401.955.114.330
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	16.613.452.613	
Fondo di riserva straordinario	»	14.383.359.348	31.296.811.961
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		25.632.264.500
Rendite dell'esercizio	»		38.295.687.383
			13.059.983.987.127
Impegni	L.		955.350.929.848
Depositanti	»		7.661.708.635.255
Titoli e valori presso terzi	»		945.778.800
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		21.679.744.943.946

(6807) — *Il Governatore*: CARLI — *Il Ragioniere generale*: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante norme relative ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971 che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che risultano complessivamente disponibili trentuno posti da mettere a concorso per gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

(Concorsi)

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) concorso a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concorso a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legge 7 maggio 1948, n. 117, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 2.

(Titolo di studio)

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una università o in un politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1 n. 1);

della laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) ovvero una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale, conseguita in una università od istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui allo art. 1, n. 2).

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

(Presentazione delle domande)

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi Roma 00100, redatte su carta da bollo firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi Roma 00100, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, la Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

(Possesso dei requisiti)

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

(Termine per la presentazione dei documenti)

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze Roma 00100, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

(*Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori*)

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta bollata;

b) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

c) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia, su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, nonchè diploma o certificato di abilitazione, in originale, o copia degli stessi, su carta da bollo, autenticata ai sensi del medesimo art. 20 della precitata legge n. 15; sono esonerati dall'obbligo di produrre il diploma o il certificato di abilitazione i candidati dichiarati vincitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato e consentito il presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

d) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dello art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

(*Commissioni esaminatrici*)

Le commissioni esaminatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.

Art. 8.

(*Svolgimento delle prove di esame*)

Per lo svolgimento dell'esame colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati nel successivo art. 9.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove dell'esame-colloquio saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;

b) porto d'armi;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità.

Art. 9.

(*Programma di esame*)

del concorso per esame-colloquio a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Parte prima:

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda:

Tecnologia industriale:

cognizione sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza:

Principi di economia ed estimo industriale:

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;

criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

criteri di valutazione degli impianti industriali.

Legislazione:

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica.

Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

Programma di esame

del concorso per esame-colloquio a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Parte prima:

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica;

triangolazioni geodetiche e topografiche;

misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;

poligonazione e livellazione;

rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimensura;

elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;

compensazione degli errori;

divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini;

calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
elementi della teoria del valore applicata alle stime;
fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;
principali industrie agrarie;
beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto;
la teoria generale delle stime immobiliari; criteri e metodi di stima;
stima dei terreni agrari e dei boschi;
stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;
stima delle aziende industriali;
cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.);
elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte;
travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi;
calcoli di stabilità delle varie strutture dei fabbricati;
muri di sostegno. Fondazioni;
scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;
computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;
utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta. Dighe. Canali di irrigazione e industriali.

Legislazione:

disposizioni del codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;
nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;
leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame-colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 10.

(*Prova di esame-colloquio*)

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 11.

(*Graduatoria dei concorsi*)

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

(*Nomina dei vincitori*)

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Dal periodo di prova saranno esonerati i vincitori che si trovino nelle condizioni all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

(*Trattamento economico*)

Ai vincitori di concorsi, ammessi all'impiego, spetta il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 195

(6381)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per la nomina di sessanta tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi di complemento

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, numero 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso, per titoli, per la nomina di:

a) n. 30 tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi nautici di complemento;

b) n. 15 tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi tecnici di complemento;

c) n. 5 tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi macchina di complemento;

d) n. 10 tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi contabili di complemento.

Le nomine previste al precedente comma possono essere conferite per il ruolo che sarà stabilito dalla commissione giudicatrice in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Marina militare ed alla professione esercitata nella vita civile.

Al concorso predetto possono partecipare i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.E.M.M. in congedo che siano in possesso di lauree non previste dagli articoli 8 e 15 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819 e contino almeno cinque anni di esercizio professionale.

Art. 2.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 58 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) di voler partecipare al concorso per titoli per la nomina a tenente del C.E.M.M. senza specificare il ruolo di detto Corpo;

b) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

c) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

d) documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 3.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) estratto del foglio matricolare;

6) titolo di studio (in originale o copia notarile) ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, ovvero impiegati dei ruoli speciali transitori, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5) e 6). In tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o generale, presidente;

un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata ovvero un tenente colonnello delle armi navali o del genio navale o commissariato militare marittimo a seconda che si tratti rispettivamente della nomina ad ufficiale nel ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina, servizi contabili, membro.

Il capitano di fregata o il tenente colonnello dei Corpi delle armi navali, genio navale o commissariato prendono parte ai lavori della commissione soltanto per effettuare la graduatoria dei concorrenti assegnati al ruolo della loro rispettiva competenza;

un consigliere della carriera amministrativa, segretario.

Prima di addivenire alla formazione della graduatoria di merito per ciascun ruolo, la commissione giudicatrice, di cui al precedente comma, stabilirà in seduta plenaria a quale nomina nei diversi ruoli indicati nel precedente art. 1 possono partecipare i singoli concorrenti.

Art. 8.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

50 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

25 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 50 punti.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti del C.E.M.M. di complemento con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 248

(6268)

Concorso per titoli per la nomina di sessanta capitani del Corpo equipaggi militari marittimi di complemento

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, numero 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso, per titoli, per la nomina di:

a) n. 30 capitani del C.E.M.M., ruolo servizi nautici di complemento;

b) n. 15 capitani del C.E.M.M., ruolo servizi tecnici di complemento;

c) n. 5 capitani del C.E.M.M., ruolo servizi macchina di complemento;

d) n. 10 capitani del C.E.M.M., ruolo servizi contabili di complemento.

Le nomine previste al precedente comma possono essere conferite per il ruolo che sarà stabilito dalla commissione giudicatrice in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Marina militare ed alla professione esercitata nella vita civile.

Al concorso predetto sono ammessi i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.E.M.M. in congedo, che siano in possesso di lauree non previste dagli articoli 8 e 15 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819 e contino almeno dodici anni di esercizio professionale.

Art. 2.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 58 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) di voler partecipare al concorso per titoli per la nomina a capitano del C.E.M.M. senza specificare il ruolo di detto Corpo;

b) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

c) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

d) documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 3.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) estratto del foglio matricolare;

6) titolo di studio (in originale o copia notarile) ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, ovvero impiegati dei ruoli speciali transitori, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5) e 6). In tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o generale, presidente;

un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata ovvero un tenente colonnello delle Armi navali o del genio navale o di commissariato militare marittimo a seconda che si tratti rispettivamente della nomina ad ufficiale nel ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina o servizi contabili, membro;

Il capitano di fregata o il tenente colonnello dei Corpi delle Armi navali, genio navale o commissariato prendono parte ai lavori della commissione soltanto per effettuare la graduatoria dei concorrenti assegnati al ruolo della loro rispettiva competenza;

un consigliere della carriera amministrativa, segretario.

Prima di addivenire alla formazione della graduatoria di merito per ciascun ruolo, la commissione giudicatrice, di cui al precedente comma, stabilirà in seduta plenaria a quale nomina nei diversi ruoli indicati nel precedente art. 1 possono partecipare i singoli concorrenti.

Art. 8.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

50 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

25 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 50 punti.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Gli donei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati capitani del C.E.M.M. di complemento con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 246

(6269)

Concorso per titoli per la nomina a duecentotrenta sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, numero 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso, per titoli, per la nomina di:

a) n. 120 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi nautici di complemento;

b) n. 50 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi tecnici di complemento;

c) n. 20 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi macchina di complemento;

d) n. 40 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi contabili di complemento.

Le nomine previste al precedente comma possono essere conferite per il ruolo che sarà stabilito dalla commissione giudicatrice in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Marina militare ed alla professione esercitata nella vita civile.

Al concorso predetto sono ammessi i sottufficiali, sottocapi o comuni del C.E.M.M. in congedo, i quali posseggano almeno un diploma di scuola media superiore.

Art. 2.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 58 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) di voler partecipare al concorso, per titoli, per la nomina a sottotenente del C.E.M.M. senza specificare il ruolo di detto Corpo;

b) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

c) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

d) documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 3.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) estratto del foglio matricolare;

6) titolo di studio (in originale o copia notarile) ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, ovvero impiegati dei ruoli speciali transitori, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5) e 6). In tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o generale, presidente;

un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata ovvero un tenente colonnello delle Armi navali o del genio navale o commissariato militare marittimo a seconda che si tratti rispettivamente della nomina ad ufficiale nel ruolo servizi nautici, o servizi tecnici o servizi macchina o servizi contabili, membro;

un consigliere della carriera amministrativa, segretario.

Il capitano di fregata o il tenente colonnello dei Corpi delle Armi navali, genio navale o commissariato prendono parte ai lavori della commissione soltanto per effettuare la graduatoria dei concorrenti assegnati al ruolo della loro rispettiva competenza.

Prima di addivenire alla formazione della graduatoria di merito per ciascun ruolo, la commissione giudicatrice, di cui al precedente comma, stabilirà in seduta plenaria a quale nomina nei diversi ruoli indicati nel precedente art. 1 possono partecipare i singoli concorrenti.

Art. 8.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
50 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
25 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 50 punti.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti del C.E.M.M. di complemento con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 247

(6270)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è composta come segue:

Gen. brig. CC. s.p. a d. Fabi Giulio, presidente;
Colonn. CC. s.p. a d. Ferranti Rosario, membro;
Colonn. CC. s.p. a d. Vescovo Giovanni Battista, membro;
Colonn. CC. s.p. a d. Messina Fortunato, membro;
Colonn. CC. s.p. a d. Monopoli Antonio, membro;
Colonn. CC. s.p. a d. Izzo Augusto, membro supplente;
Ten. col. CC. s.p.e. Orazzini Edipo, membro supplente;
Direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 26

(6316)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1246 in data 28 giugno 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1970;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Preso atto delle designazioni del Ministero della sanità, dal prefetto di Mantova, dall'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pederzini prof. Augusto, primario medico di ruolo degli istituti ospedalieri di Mantova;

Benedini prof. Eros, primario chirurgo di ruolo degli istituti ospedalieri di Mantova;

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Sorgi dott. Felice, direttore di sezione del Ministero degli interni;

Arioli dott. Felice, medico condotto titolare del comune di Castiglione delle Stiviere.

Il dott. Domenico Fiore, direttore di sezione del Ministero della sanità è incaricato delle funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 10 aprile 1972

Il medico provinciale: VERDURA

(6271)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1972, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 del 28 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

La regione Campania istituisce, a mente degli articoli 1 e 14 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2.

La decorrenza dei tributi regionali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente articolo è fissata al 1° gennaio 1972.

Le tasse di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente decorrono, per i singoli atti e provvedimenti amministrativi per i quali sono dovute, dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni concernenti le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche agli atti e provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Art. 3.

I tributi della regione, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinati dalle disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali.

Art. 4.

Competenti a riscuotere i tributi propri della regione sono gli uffici di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme così riscosse sono versate alla tesoreria della regione.

Art. 5.

Per la riscossione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le norme contenute nel testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Per la riscossione coattiva dei rimanenti tributi regionali si applicano le norme relative ai corrispondenti tributi erariali.

Art. 6.

Per la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

Per la prescrizione dei restanti tributi regionali si applicano le norme relative ai corrispondenti tributi erariali.

TITOLO SECONDO

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 7.

L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile si applica sulle concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 8.

L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 % del canone di concessione statale.

Art. 9.

All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti a riscuotere il relativo canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di cui al precedente comma.

Gli uffici che hanno in carico la riscossione del canone comunicano ai singoli interessati le somme da versare a titolo di imposta regionale, con le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

TITOLO TERZO

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 10.

La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati a tasse di concessione governativa ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

L'atto amministrativo emanato da una diversa regione, per il quale sia stata già pagata la tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla regione Campania, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti sul territorio di questo ultimo ente territoriale.

Art. 11.

Nella prima applicazione della tassa l'ammontare è determinato nella misura pari al 100 % della corrispondente tassa erariale.

Art. 12.

Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongano diversamente, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 13.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative.

A tale uopo gli atti e provvedimenti amministrativi regionali soggetti alla tassa in parola sono trasmessi, in copia, all'ufficio competente dello Stato entro dieci giorni dalla loro approvazione.

Art. 14.

Gli atti e provvedimenti regionali hanno effetto dal giorno successivo al pagamento della relativa tassa.

TITOLO QUARTO

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 15.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti ad analoga tassa erariale, immatricolati nella circoscrizione della regione Campania, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione, ma che comunque sono soggetti alla tassa ed appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti ed aventi sede nel territorio della regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione, i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

Art. 16.

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altra regione, la rinnovazione della immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Campania non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.

Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione, appartenenti a persone, fisiche o giuridiche, che, già residenti o aventi sede nell'ambito di altra regione, trasferiscano la propria residenza o sede in comune situato nel territorio della regione Campania.

Art. 17.

La tassa regionale è determinata, fino al 31 dicembre 1973, in misura pari al 25% della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971, che viene corrispondentemente ridotta al 75%.

Art. 18.

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

Art. 19.

L'importo della tassa regionale è versato alla Tesoreria della regione nei termini e nei modi previsti per il versamento della tassa erariale di circolazione.

TITOLO QUINTO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE

Art. 20.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione in misura pari al 100% delle corrispondenti tasse provinciali in vigore.

Art. 21.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

TITOLO SESTO

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali.

Art. 23.

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale, data, la imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Art. 24.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul contenzioso tributario, vengono applicate le vigenti norme statali che disciplinano la materia.

Art. 25.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 gennaio 1972

MANCINO

(5970)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.